

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici - c

(GU n.246 del 5-10-2020)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMIC

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIEN
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E

ed

IL MINISTRO DELLE INFRASTRU
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 finanziaria per il 2007 e, in particolare, i

Visto il decreto del Ministro dell'economia concerto con il Ministro dello sviluppo economico come modificato dal decreto ministeriale 26 o con il decreto ministeriale 7 aprile 2009 ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 244, che ha esteso l'ambito degli interventi della legge 296 del 2006 anche alle spese relative a impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore a alta efficienza e con impianti geotermici a bassa temperatura, e con altri interventi, e altresì alcune procedure di incentivazione;

Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge 185, convertito con modificazioni dalla legge 138 del 2008, che ha previsto la ripartizione delle detrazioni annuali di pari importo;

Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2008, che ha previsto la proroga degli incentivi per le detrazioni entro il 31 dicembre 2011, con possibilità

sostenuta in dieci rate fino a un tetto differenziato per categoria di intervento;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2013 ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2015, aggiungendo, agli interventi agevolabili, scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore alla produzione di acqua calda sanitaria;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 marzo 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 maggio 2013 recante misure urgenti per la crescita del Paese, ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2013;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per il recepimento dell'Accordo del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che ha prorogato le detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano unità immobiliari di cui si compone il condominio, fino al 31 dicembre 2014, disponendo inoltre l'innalzamento della detrazione nella misura del 65% per spese sostenute dal 1° gennaio 2014;

Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013 ha prorogato la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, con un'aliquota del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2013 recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione pluriennale dello Stato, in forza dei quali l'aliquota dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento delle spese rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche per gli interventi di

opera delle schermature solari e di acquisto impianti di climatizzazione invernale dotati alimentati da biomasse combustibili;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, 1:

comma 74, in forza del quale le detrazioni fino al 31 dicembre 2016;

comma 87, in forza del quale le detrazioni dagli Istituti autonomi per le case popolari,

comma 88, in forza del quale spetta una lorda per una quota pari al 65 per cento acquisto, installazione e messa in opera di d per il controllo da remoto degli impianti nel

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, 1:

comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che pro al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per parti comuni degli edifici condominiali;

comma 2, lettera a) punto 3, in forza del per interventi relativi a parti comuni degli sono dettate le regole per l'aumento delle st al 75%;

Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 sensi del quale e' previsto che:

l'Agenzia nazionale per le nuove tec economico sostenibile (ENEA) effettua control sulle attestazioni di prestazione ener sussistenza delle condizioni di ammissib asseverate da professionisti abilitati, con disciplinate con decreto del Ministero dello concerto con il ministero dell'economia e del

la non veridicità dell'attestazione comp
beneficio, ferma restando la responsabilità
sensi delle disposizioni vigenti;

le autorizzazioni di spesa in favore di
predetti per gli anni dal 2017 al 2021;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e,
1, comma 3, lettera a), che:

proroga le detrazioni fino al 31 dicembre
nella misura del 50 per cento per gli interventi
opera di finestre comprensive di infissi, di
sostituzione di impianti di climatizzazione
dotati di caldaie a condensazione con detrazioni
di sostituzione di impianti di climatizzazione
dotati di generatori di calore alimentati da

prevede la detrazione fiscale nella misura
spese documentate e rimaste a carico del cont
e la posa in opera di micro-cogeneratori in s
esistenti;

per le spese relative agli interventi su
condominiali ricadenti nelle zone sismiche
congiuntamente alla riduzione del risc
riqualificazione energetica, prevede una d
dell'80 per cento, ove gli interventi determi
classe di rischio inferiore, o nella misura d
gli interventi determinino il passaggio a
inferiori;

ha esteso i controlli a campione dell'ENE
che accedono alle detrazioni fiscali;

ha esteso le detrazioni agli Istituti
popolari, comunque denominati, nonché dagli
finalità sociali dei predetti istituti, ist
società che rispondono ai requisiti della l

materia di in house providing;

con uno o piu' decreti del Ministro dello concerto con il Ministro dell'economia e dell' dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ha prev requisiti tecnici che devono soddisfare beneficiano delle detrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del de 2013 per l'anno 2019;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mente del quale e' prevista la possibilita', diritto alle detrazioni, di optare, in luogo delle stesse, per un contributo di pari ammo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato effettuato gli interventi e a quest'ultimo ri credito d'imposta da utilizzare esclusivamente cinque quote annuali di pari importo, ai s decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dice all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la ha prorogato le detrazioni fiscali di decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020;

nello stesso art. 14 del decreto-legge soppresso i periodi terzo, quarto e quinto de e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo sc dovuto anticipato dal fornitore ai casi i configura come ristrutturazione importante di l'importo dei lavori e' pari o superiore a 20 ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'art

detrazione del 90% per le spese sostenute pe
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatu
al recupero o restauro della facciata esterna
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto de
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui re
controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro,
del 110% per determinati interventi di eff
degli edifici, nonche' i requisiti tecni
l'accesso al beneficio, rimandando per tale a
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge

all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, mo
della cessione del credito per gli interve
energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,
recepimento della direttiva 2009/28/CE sul
dell'energia da fonti rinnovabili, recante
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003

Visto il decreto del Ministro dello svilupp
2015 recante «Applicazione delle metodolo
prestazioni energetiche e definizione del
requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello svilupp
2015 recante «Schemi e modalita' di riferimen
della relazione tecnica di progetto ai fini
prescrizioni e dei requisiti minimi di presta
edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello svilupp
2015 recante «Adeguamento del decreto del M
economico, 26 giugno 2009 - Linee guid

certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2008, come modificato dal decreto del M. 26 gennaio 2010, di attuazione della lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 146, che stabilisce i valori limite di fabbisogno di energia trasmittanza termica ai fini dell'applicazione della legge finanziaria 2007;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus classificazione del rischio sismico delle modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti, dell'efficacia degli interventi effettuati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 380 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia libera;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario non esaustivo delle principali opere edilizie di attivita' di edilizia libera, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante «Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 11, recante la disciplina dei requisiti, delle competenze e delle procedure per il rilascio di una certificazione di efficienza energetica per i sistemi di riscaldamento alimentati a biomasse combustibili solidi;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, ambito di applica
e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell' del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i devono soddisfare gli interventi che danno d delle spese sostenute per interventi di eff patrimonio edilizio esistente, spettanti articolo, nonche' gli interventi finalizzati della facciata esterna degli edifici esistenti comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 16 danno diritto alla detrazione di cui ai commi decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compre specifici per singola tipologia di intervento

2. Ai fini del presente decreto si applican al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 al decreto del Ministro dello sviluppo eco recante «Applicazione delle metodologie di ca energetiche e definizione delle prescrizioni degli edifici». Si applicano altresì le decreto del Presidente della Repubblica 6 giu decreto del Ministro delle infrastrutture e 2018 recante approvazione del glossario c esaustivo delle principali opere edilizie rea attivita' edilizia libera, e delle vigenti costruzioni approvate con decreto del Ministr dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto sviluppo economico 26 giugno 2015 recante metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli

d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «riferimento per la compilazione della relazione ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di prestazione energetica negli edifici»;

e) Decreto Linee Guida APE: il decreto sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Atto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2015, linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante nell'Unione europea oppure importatore che fornisce il prodotto sul mercato dell'Unione europea;

g) sostituzione funzionale: sostituzione di un micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione in sostituzione di un generatore di calore per il quale può rimanere installato con e senza apparecchio di riscaldamento supplementare;

h) tecnico abilitato: soggetto abilitato a progettare, installare, verificare e mantenere in funzione edifici e impianti nell'ambito delle competenze della legislazione vigente iscritto agli spec

professionali;

i) edificio unifamiliare: per edificio u quello riferito ad un'unica unita' immob esclusiva, funzionalmente indipendente, che d accessi autonomi dall'esterno e destinato singolo nucleo familiare. Una unita' immo: «funzionalmente indipendente» qualora sia dot manufatti di qualunque genere, quali impianti gas, per l'energia elettrica, per il riscia esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la p autonomo dall'esterno», presuppone che l'unit di un accesso indipendente non comune ad alt chiuso da cancello o portone d'ingresso che c strada o da cortile o giardino di proprieta' .

j) parti comuni degli edifici: le parti d codice civile, degli edifici dotati di piu' u

k) interventi trainanti: interventi esegui 119, comma 1 del Decreto Rilancio;

l) interventi trainati: interventi esegui 119, comma 2 del Decreto Rilancio;

m) finestre comprensive di infissi: trasparenti e opache, apribili e assimilabi comprensivi degli infissi.

Art. 2

Tipologia e caratteristiche degli

1. Ai fini del presente decreto e' id tipologia di interventi:

a) interventi di riqualificazione energet comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre

su edifici esistenti o su singole unita' immo.

b) interventi sull'involucro edilizio d parti di edifici esistenti, di cui al comma 3 legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, le e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre all'art. 119 comma 1, lettera a) del D interventi possono riguardare:

i. le strutture opache verticali e/ orizzontali (coperture e pavimenti), delimita verso l'esterno, verso vani non riscaldati e

ii. la sostituzione di finestre co delimitanti il volume riscaldato verso l'este riscaldati;

iii. la posa in opera di schermature so M del decreto legislativo n. 311 del 200 particolare, l'installazione di sistemi di sc tecniche oscuranti mobili, montate in modo edilizio o ai suoi componenti;

iv. le parti comuni di edifici condomi l'involucro dell'edificio con un'incidenza su della superficie disperdente lorda dell'edifi

v. le parti comuni di edifici condomi l'involucro dell'edificio con un'incidenza su della superficie disperdente lorda dell'ed conseguono almeno le qualita' medie di cui dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

vi. i medesimi interventi di cui ai pun nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestu passaggio ad una classe di rischio sismico in stabilito dal decreto del Ministro delle trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente passaggio a due o più classi di rischio sismico quanto stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

viii. ai sensi del comma 220 dell'articolo bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture delle facciate esterne influenzate dal punto riguardanti il rifacimento dell'intonaco dell'edificio oltre il 10% della superficie disperdente lorda edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

ix. ai sensi del comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache e inclinate che interessano l'involucro dell'immobile situata all'interno di edifici funzionalmente indipendente e disponga di uno spazio dall'esterno, con un'incidenza superiore a quella della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

c) interventi di installazione di collettori solari all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, per la produzione di acqua calda per usi domestici o copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria in strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici;

d) interventi di installazione di collettori solari alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento di acqua calda sanitaria assolate prima dell'installazione di climatizzazione invernale esistente;

e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria all'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 2

b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. T
riguardare:

i. la sostituzione, integrale o par
climatizzazione invernale con impianti d
condensazione;

ii. i medesimi interventi di cui al pun
installazione di sistemi di termoregolazione
alle classi V, VI oppure VIII della comunicaz
2014/C 207/02;

iii. i medesimi interventi di cui ai pu
sensi della lettera b) del comma 1 dell
Rilancio, o su impianti di edifici unifamilia
situate all'interno di edifici plurif
funzionalmente indipendenti e dispongano d
autonomi dall'esterno ai sensi della lettera
119 del Decreto Rilancio;

iv. la sostituzione, integrale o par
climatizzazione invernale con impianti dotati
calda a condensazione;

v. la sostituzione, integrale o par
climatizzazione invernale con impianti dotati
alta efficienza, anche con sistemi geoterm
destinati alla climatizzazione invernale con
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione
aventi i requisiti di cui all'allegato F;

vi. i medesimi interventi di cui al pun
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1

vii. la sostituzione, integrale o par
climatizzazione invernale con impianti dotati
costituiti da pompa di calore e caldaia a con
concepiti per funzionare in abbinamento tra l

viii. i medesimi interventi di cui al :

sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

ix. la sostituzione funzionale, intesa come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 100 kW,

x. i medesimi interventi di cui al punto ix) delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompe di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore o la sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda sanitaria avviene con lo stesso generatore di climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da fonti rinnovabili;

xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree comuni non interessate dalle procedure di infanzia e di tutela dell'infanzia del 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 10 luglio 2015, non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dall'articolo 17 della direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni energetiche e valori previsti almeno per la classe 5 stelle del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno, della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2014, n. 102, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree montane non interessate dalle procedure europee di infanzia e di tutela dell'infanzia del 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 10 luglio 2015;

xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento di cui al comma 1 dell'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree montane non interessate dalle procedure europee di infanzia e di tutela dell'infanzia del 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 10 luglio 2015;

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2008/50/CE;

f) installazione e messa in opera, nelle parti interessate, di dispositivi e sistemi di building automation.

2. Gli interventi di cui ai punti da iv a v comma 1 possono comprendere, beneficiando della detrazione, i lavori di sostituzione di infissi e di installazione delle schermature sulla stessa superficie di involucro oggetto di isolamento termico e gli interventi sugli infissi, purché siano eseguiti contestualmente e siano in relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni

3. Ai fini della definizione dei requisiti finalizzati contestualmente alla riduzione dei consumi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano le condizioni di cui all'allegato A.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo il caso indicato al comma 1, l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei beni culturali e del paesaggio di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti comunali ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainanti, sono ricomprese nell'intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e dalla data di fine dei lavori degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi di cui al comma 1 si applica la medesima percentuale di detrazione del costo degli interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono

relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni

Art. 3

Limiti delle agevolazioni

1. Le detrazioni concesse per gli interventi applicano con le percentuali di detrazione, il limite massimo ammissibile o di spesa massima nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo delle detrazioni ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è il limite di cui all'allegato B, e' calcolato nei limiti di costo specifici per singola tipologia di intervento e' calcolato, secondo quanto riprodotto al punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, e vii, per i quali non sono definiti massimali.

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, nella mera prosecuzione di interventi della stessa tipologia in anni precedenti sullo stesso immobile, ai limiti massimi di spesa o di detrazione, si tratti di spese o delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.

Art. 4

Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, la detrazione sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti

5 del Testo unico delle imposte sui redditi, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2013, art. 1, comma 1, lett. a), che sostiene l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 163 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa per le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 163 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici immobiliari esistenti di qualsiasi categoria posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari denominati, nonché agli enti aventi le stesse funzioni predetti istituti, istituiti nella forma di società ai requisiti della legislazione europea in materia di providing e, fatti salvi gli interventi di cui al Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti al 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica e di riqualificazione immobiliare, di loro proprietà, ovvero gestiti o affidati ad edilizia residenziale pubblica, non di abitazione a proprietà indivisa per interventi di efficienza energetica e di riqualificazione immobiliare dalle stesse posseduti e assegnati in locazione ai soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.

2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del D.L. n. 104 del 2013, di cui al comma 1, possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo articolo.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 sono stati eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in

dalla societa' concedente.

Art. 5

Spese per le quali spetta la d

1. La detrazione per la realizzazione de
all'art. 2 spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportano una riduzi
termica U degli elementi opachi costituenti
purche' detta trasmittanza non sia inferiore
cui all'allegato E, comprensivi delle o
accessorie, attraverso:

i. fornitura e messa in opera di mate
miglioramento delle caratteristiche term
esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di mat
necessari alla realizzazione di ulteriori str
di quelle preesistenti, per il miglioramento
termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell'e

iv. demolizione, ricostruzione o sp
traccia, degli impianti tecnici insistenti s
degli interventi di cui alla presente lettera

b) interventi che comportano una riduzi
termica U delle finestre comprensive degli
trasmittanza non sia inferiore ai pertin
all'Allegato E, attraverso:

i. miglioramento delle caratteristiche
esistenti con la fornitura e posa in opera
comprensiva di infisso;

ii. miglioramento delle caratteristiche

vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni
iii. coibentazione o sostituzione dei c
dei valori limite delle trasmittanze pre
comprehensive di infissi;

c) interventi di fornitura e install
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscu
modo solidale all'involucro edilizio o
all'interno, all'esterno o integrati alla
nonche' l'eventuale smontaggio e dismission
preesistenti, nonche' la fornitura e messa i
automatici di regolazione e controllo delle s

d) interventi impiantistici concernent
invernale e/o la produzione di acqua calda
sistemi di building automation attraverso:

i. fornitura e posa in opera di tu
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroni
idrauliche e murarie necessarie per la realiz
di impianti solari termici organicamente coll
in integrazione con impianti termici;

ii. smontaggio e dismissione dell'impia
invernale esistente, parziale o totale, forn
tutte le apparecchiature termiche, mecca
elettroniche, delle opere idrauliche e mura
sostituzione, a regola d'arte, di impian
invernale con impianti di cui all'art. 2, com
altresi' ricomprese le spese per l'adegu
distribuzione e diffusione, dei sistemi di ac
trattamento dell'acqua, dei dispositivi di c
nonche' dei sistemi di emissione;

iii. fornitura e posa in opera di tu
elettriche, elettroniche e meccaniche nonche'
e murarie necessarie per l'installazione e la

regola d'arte, all'interno degli edifici o de sistemi di building automation degli impianti Non e' compreso tra le spese ammissibili l'a che permettono di interagire da remo apparecchiature, quali telefoni cellulari, ta o dispositivi similari comunque denominati;

e) interventi di riduzione del rischio si 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secon decreto del Ministro delle infrastrutture febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie a interventi di cui alle superiori lettere da della redazione, delle asseverazioni e dell'a energetica, ove richiesto, nonche' quelle di 15 del Decreto Rilancio.

Art. 6

Adempimenti

1. Fermo restando quanto disposto dal com soggetti di cui all'art. 4, che intendono avv relative alle spese per gli interventi di cui a:

a) depositare in Comune, ove previsto, la cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislat 192 o un provvedimento regionale equivalente. tecnica e' comunque obbligatoria per gli inte delle agevolazioni di cui all'art. 119 del De

b) nei casi e nelle modalita' di cui l'asseverazione di un tecnico abilitato che a costi massimi unitari e la rispondenza dell'i

requisiti richiesti;

c) nei casi e con le modalita' di cui l'attestato di prestazione energetica;

d) acquisire, ove previsto, la certificaz valvole termostatiche a bassa inerzia termica

e) salvo l'importo del corrispettivo ogge o cessione del credito di cui all'art. 121, Rilancio, effettuare il pagamento delle l'esecuzione degli interventi mediante bonifi dal quale risultino il numero e la data della versamento, il codice fiscale del beneficiari numero di partita IVA, ovvero, il codice f favore del quale il bonifico e' effettuato richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, c

f) conservare le fatture o le ricevute spese effettivamente sostenute per la realizz e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. la ricevuta del bonifico bancario, ovvero attraverso il quale e' stato effettuato il pa di beni e le prestazioni di servizi sono effe tenuti all'osservanza delle disposizioni d Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, spese puo' essere costituita da altra idonea lavori sono effettuati dal detentore dell acquisita la dichiarazione del propri all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cu effettuati su parti comuni degli edifici v copia della delibera assembleare e della ripartizione delle spese. Tale documentazione dalla certificazione rilasciata dall'amminist

g) trasmettere all'ENEA entro novanta lavori, i dati contenuti nella scheda descr

modelli di cui ai successivi punti i) e i) informatica, esclusivamente attraverso il annualmente disponibile:

i. l'Allegato C, esclusivamente per gli primo periodo dell'allegato medesimo, contene estratti dall'attestato di prestazione dall'attestato di qualificazione energetic tecnico abilitato;

ii. la scheda informativa relativa agli contenente i dati del modello di cui al dell'attivit  di monitoraggio di cui all'art

h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'assev rispetto dei requisiti previsti dal pre corrispondente dichiarazione di congruit  de relazione agli interventi agevolati, con i mo dal decreto di cui al medesimo comma;

i) conservare ed esibire, su richiesta de o di ENEA, la documentazione di cui al presen

Art. 7

Attestato di prestazione ene

1. L'attestato di prestazione energetica de interessate dagli interventi, da prodursi nel all'esecuzione degli interventi, e' obbligato di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e let punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavo finestre comprensive di infissi in singole un

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, co v, fatto salvo quanto previsto al comma

produzione dell'attestato di prestazione all'intero edificio, prodotto nella situazione di intervento, allo scopo di valutare, secondo il punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento dell'invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato Guida APE.

3. Per gli interventi di cui all'art. 119, Rilancio, e' obbligatoria la produzione di prestazione energetica nella situazione ante intervento al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente articolo sono ammessi gli attestati redatti tramite software basati su metodi di calcolo semplificati di cui all'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

Art. 8

Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

1. Al fine di accedere alle detrazioni, all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato in rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti dalla modalita' prevista dal presente decreto, secondo il punto 12 dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, in base alla legge, la dichiarazione di congruita' della spesa in relazione agli interventi agevolati, entro i limiti massimali di costo di cui al presente decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, lettera a) del Decreto Rilancio.

2. Le asseverazioni di cui al comma precedente all'Allegato A, possono essere sostituite da quelle rese dal direttore lavori nell'ambito del

conformita' al progetto delle opere realizzate dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni.

3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione delle opere realizzate dichiara altresì che rispettano le leggi e le normative nazionali sicurezza e di efficienza energetica.

Art. 9

Trasferimento delle quote e cessione del credito

1. In caso di trasferimento per atto immobiliare residenziale sulla quale sono intervenuti di cui all'art. 2, le relative detrazioni in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo parti, per i rimanenti periodi d'imposta, fisica dell'unità immobiliare. In caso di diritto, la fruizione del beneficio fiscale spetta esclusivamente all'erede che conservi la diretta del bene.

2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 cessione di un credito d'imposta corrispondente ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge e successive modificazioni, nonché per un credito di sconto dai fornitori o, in alternativa, credito corrispondente alla detrazione spettante per gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Art. 10

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni quanto previsto dal presente decreto, al raggiungimento degli obiettivi di efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate.

2. ENEA, sulla base delle elaborazioni predisposte e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico sui risultati dell'anno precedente, anche stimati nel rapporto relativo all'anno precedente e nei rapporti successivi, sulla base delle informazioni definitive.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.

Art. 11

Controlli

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, anche a campione, con le procedure e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico concernente le procedure e modalità per l'esecuzione, sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di natura energetica.

Art. 12

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori, compresa la data di documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2020.

2. Resta inteso che, al fine di accedere ai benefici previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, ai sensi dell'art. 8 di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, previsti dalla legge, la dichiarazione di inizio lavori, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, previsti dalla legge, in relazione ai benefici previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La data di inizio lavori può essere comunicata dalla data di deposito in comune della relazione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 112 del 2008.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico

Patuanelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e
Costa

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
economico e del Ministero delle politiche agrarie

Allegato A

Requisiti da indicare nell'asseverazione per accedere
alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere
interventi di cui all'articolo 2 sono assenti
abilitato, che attesti la rispondenza dell'impresa
requisiti richiesti nei casi e nelle modalità
decreto, e in particolare secondo quanto
allegato.

sostituita da una dichiarazione dei fornitori (valore del fattore di trasmissione solare totale serramento) sia minore o uguale a 0,35 valuta vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In caso di valutazione della prestazione delle finestre è indicato il valore della resistenza termica aggiuntiva valutata secondo la UNI EN 13125;

c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie di facciata verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o inibiti;

d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione dell'intervento, l'involucro dell'intero edificio consegua almeno le prestazioni energetiche invernale ed estive previste dalle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 10 del 2002;

e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato un rischio sismico rispettivamente di una classe superiore o uguale a quella stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2008;

f) per il punto ix, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento, con gli interventi trainati e trainanti congiunti, determini un incremento di due classi energetiche rispetto all'attestato di prestazione energetica, con un'agevolazione delle spese sostenute in relazione all'importo dell'intervento, con riferimento al punto 13.

g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, verifica che i valori delle trasmittanze termiche strutturali (strutture opache e/o trasparenti) e dei pertinenti valori limite riportati nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 10 del 2002, siano rispettati.

decreto;

h) per i punti da c) a f), oltre a quanto verifica che i valori delle trasmittanze strutturali siano inferiori o uguali ai perti: nell'allegato E del presente decreto;

3 Interventi di installazione di pannelli s

3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 base a quanto riportato all'Allegato H, l'a documentazione prodotta dal fornitore degli a: rispetto dei seguenti requisiti:

a) i collettori solari sono in possess Solar Keymark;

b) in alternativa, per gli impianti solar del tipo factory made, la certificazione di c al solo collettore puo' essere sostituita dal Keymark relativa al sistema;

c) i collettori solari hanno valori di pr espressa in termini di energia solare annua p superficie lorda AG, o di superficie degli collettori lineari di Fresnel, calcolata a pa nella certificazione Solar Keymark nell'attestazione rilasciata da ENEA (concentrazione) per una temperatura media di superiore ai seguenti valori minimi:

i. nel caso di collettori piani: maggio con riferimento alla localita' Würzburg;

nel caso di collettori sottovuoto e col maggiore di 400 kWh/m² anno, con rifer Würzburg;

nel caso di collettori a concentraz kWh/m² anno, con riferimento alla localita' .

4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione deve essere prodotta l'attestazione di un tecnico abilitato o idonea documentazione degli apparecchi come sotto specificato, atte

a) per gli interventi dal punto i al punto ii) di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo del prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 per gli impianti a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con efficienza utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo il metodo EN 15502. Per impianti con potenza termica utile a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita dalla scheda tecnica del fornitore. Tali requisiti possono essere verificati dalla scheda prodotto o caratteristiche tecniche tecniche del prodotto o dalle informazioni rese dal fornitore ai sensi dell'articolo 10 della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento della caldaia¹. Per gli interventi di cui al punto ii) sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto il controllo della temperatura che deve appartenere alla classe VIII della Comunicazione della Commissione

¹ Per le sole caldaie con potenza nominale asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato installate caldaie a condensazione con riferito al potere calorifico inferiore a car potenza termica utile nominale maggiore o uguale (nelle condizioni 80/60 °C), dove $\log P_n$ e' il logaritmo della potenza utile nominale del singolo generatore posta pari a 400 kW.

b) per gli interventi di cui al punto a) installati generatori di aria calda a condensazione con riferito al potere calorifico inferiore al 100% della potenza termica utile nominale del generatore, dove $\log P_n$ e' il logaritmo in base 2 di $\log P_n$, dove $\log P_n$ e' il logaritmo in base 2 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressi in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica la formula corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione e' sostituita da una dichiarazione del fornitore.

c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, il sistema deve contenere le seguenti ulteriori specificazioni:

- i. e' stato adottato un bruciatore di tipo a modolazione;
- ii. la regolazione climatica agisce sul bruciatore;

- iii. e' stata installata una pompa di circolazione a giri variabili o sistemi assimilabili;

- iv. il sistema di distribuzione e' messo in relazione alle portate.

5 Interventi di sostituzione di impianti invernale con impianti dotati di pompe di calore anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

5.1 Per gli interventi di sostituzione climatizzazione invernale con impianti dotati alta efficienza anche con sistemi geotermici all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti l'asseverazione redatta da un tecnico documentazione prodotta dal fornitore degli che:

a) sono installate pompe di calore che ha prestazione (COP/GUEh - e se del caso, per reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai per fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F Qualora siano installate pompe di calore variatore di velocità (inverter), i per all'allegato F sono ridotti del 5%;

b) per impianti di potenza termica utile 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni all'allegato F, che il sistema di distribuzione equilibrato in relazione alle portate.

5.2 Per le pompe di calore di potenza termica 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni cui all'allegato F, l'asseverazione può essere dichiarazione del fornitore attestante il tecnici di cui al punto 5.1.

6 Interventi di sostituzione di impianti invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

6.1 Per gli interventi di sostituzione climatizzazione invernale con impianti dotati all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vi

l'asseverazione redatta da un tecnico documentazione prodotta dal fornitore degli che:

a) il sistema ibrido e' costituito da pompe di condensazione, espressamente realizzati e con pompe per funzionare in abbinamento tra loro;

b) il rapporto tra la potenza termica utile di calore e la potenza termica utile nominale o uguale a 0,5;

c) il COP/GUE della pompa di calore rispetto all'allegato F al presente decreto;

d) la caldaia e' del tipo a condensazione termico utile, a carico pari al 100% della nominale (per le caldaie ad acqua con temperatura rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $\log(P_n)$ dove $\log(P_n)$ e' il logaritmo in base 10 della potenza nominale del singolo generatore, dove per valori di P_n applica il limite massimo corrispondente a 40

e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, e' stato adottato un bruciatore di tipo modulare climatica agisce direttamente sul bruciatore, una pompa di tipo elettronico a giri variabili o che il sistema di distribuzione e' messo a punto in relazione alle portate.

6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

7 Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con impianti dotati di micro-cogenerazione

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con impianti dotati di micro-cogenerazione

climatizzazione invernale con impianti dotati cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), puntasseverazione redatta da un tecnico abilitato

a) che l'intervento, sulla base dei dati, un risparmio di energia primaria (PES), come III del decreto del Ministro dello sviluppo e pari almeno al 20 per cento;

b) che tutta l'energia termica prodotta soddisfare la richiesta termica per la climat e la produzione di acqua calda sanitaria.

7.2 Qualora sia previsto il mantenimento precedentemente installato con funzione di b di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni

7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 di dichiarazione del fornitore dell'unita' di m quale si abbia evidenza delle prestazioni ene attestati l'assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, ram spegnimento di lunga durata, altre situa modulabile che determinano variazioni elettrica/energia termica.

7.4 Per la realizzazione, la connessione l'esercizio degli impianti di micro-cogeneraz al decreto del Ministro dello Sviluppo econom

8 Interventi di sostituzione di scaldacqua

8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con calore di cui all'articolo 2, comma 1, l'asseverazione e' sostituita da una dichiara dalla documentazione a corredo del prodotto rispetto della condizione prevista dal p dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 ma

>2,6).

9 Interventi di installazione di impianti di calore alimentati da biomasse combustibili

9.1 Nel caso di interventi installazione, alimentati da biomasse combustibili di cui alla lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione comma 1, o idonea documentazione prodotta apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti all'allegato G.

9.2 Nel caso di generatori di potenza termica a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 : da una dichiarazione del fornitore del generatore

10 Indicazioni generali per gli interventi di climatizzazione invernale

10.1 Nel caso degli interventi di cui alla lettera e), la potenza termica complessiva dei generatori di calore installati non può superare per complessiva dei generatori di calore sostituiti di potenza sia motivato con la verifica dimensionamento condotto secondo la norma UNI EN 12831 generatori di calore unifamiliari combinate climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria sono comunque ammesse potenze nominali fino a 100 kW prevista la produzione di acqua calda sanitaria per le utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'art. 412/93.

10.2 Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera e), è ammissibile la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione centralizzati con contabilizzazione del calore e trasformazione o il passaggio da impianti

invernale centralizzati per l'edificio o il c
impianti individuali autonomi.

10.3 Nel caso di interventi riguardan
climatizzazione invernale all'articolo 2, com
i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnic
installate valvole termostatiche a bassa ine
dalla certificazione del fornitore, ovver
termoregolazione per singolo ambiente, con l'

a) dei locali in cui l'installazione di v
altra regolazione di tipo modulante agen
dimostrata inequivocabilmente non fattibile
specifico;

b) dei locali in cui e' installata
termoregolazione con dispositivi modulanti
automatica della temperatura ambiente;

c) degli impianti al servizio di piu' loc
omettere l'installazione di elementi di regol
agenti sulla portata esclusivamente sui
situati all'interno dei locali in cui e' pres
termoregolazione, anche se questa agisce, olt
quel locale, anche sui terminali di emission
locali;

d) degli impianti di climatizzazione
realizzati con temperature medie del fluido t
45°C.

Il motivo della eventuale mancata instal
valvole termostatiche e' riportato nella dich
resa ai sensi del decreto del Ministro dello
gennaio 2008, n. 37 recante regolamento c
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lett
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
materia di attivita' di installazione degl

degli edifici, a cura dell'installatore e relazione tecnica di cui all'articolo 8, legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatt. abilitato.

10.4 Nel caso di interventi di all. teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo che a parità delle altre condizioni, il consumo per i servizi sostituiti a seguito del suddetto al consumo della situazione ex-ante.

11 Interventi di installazione di sistemi d

11.1 Nel caso di sistemi di building automation, comma 1, lettera f), installati nei congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di impianti di climatizzazione invernale, la documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi alla suddetta tecnologia afferisce almeno alla UNI EN 15232 e consente la gestione automatica personale di riscaldamento o produzione di acqua calda per climatizzazione estiva in maniera idonea a:

a) mostrare attraverso canali multimediali mediante la fornitura periodica dei dati. La stessa può avvenire anche in maniera indiretta anche attraverso i dati di altri sistemi di climatizzazione nell'impianto purché funzionanti;

b) mostrare le condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

11.2 L'asseverazione per impianti di potenza superiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione

12 Interventi che fruiscono delle detrazioni ai sensi del Decreto Rilancio

12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui sono redatte ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, contengono la dichiarazione dell'intervento ha comportato il miglioramento energetico (o una classe energetica qua l'intervento sia la A3).

All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati dal progettista o dal direttore dei lavori e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12.2 Gli attestati di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 12.1, qualora redatti per edifici con più unità abitative, sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui all'articolo 12.1.

12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.1, considerando l'edificio nella sua interezza, e gli APE energetici presenti nella situazione ante intervento, redazione degli APE convenzionali, riferiti a più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, $EP_{g1,nren,rif,standard}$ (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano come il rapporto tra la somma dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari e la superficie utile e dividendo il risultato per la superficie complessiva dell'intero edificio.

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all'articolo Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi presenti all'allegato A da parte del tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega e assevera che siano rispettati i costi massimi per intervento, nel rispetto dei seguenti criteri

a) i costi per tipologia di intervento sono i prezzi medi delle opere compiute riportati nelle guide delle regioni e delle province autonome territoriali di concerto con le articolazioni territoriali delle infrastrutture e dei trasporti relativi all'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezziari di cui riportino le voci relative agli interventi, o da eseguire, il tecnico abilitato determina i costi degli interventi in maniera analitica, secondo un conto di tutte le variabili che intervengono nell'importo stesso. In tali casi, il tecnico abilitato indica i prezzi all'Allegato I. La relazione del tecnico abilitato per la definizione dei costi deve essere corredata dall'asseverazione di cui all'articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 36 del Decreto Rilancio gli oneri per le prestazioni professionali per la realizzazione degli interventi, per la redazione della prestazione energetica APE, nonché per l'assistenza tecnica prevista all'allegato A, secondo i valori massimi di cui all'articolo 8;

Ministro della giustizia 17 giugno 2016 reca:
tabelle dei corrispettivi commisurati al liv
prestazioni di progettazione adottato ai s
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 20

13.2 Per gli interventi di cui al presente
l'asseverazione puo' essere sostituita da
fornitore o dell'installatore, l'ammontare ma
fiscali o della spesa massima ammissibile e'
massimali di costo specifici per singola tipo
cui all'allegato I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti
che i costi sostenuti sono maggiori di quelli
relazione a una o piu' tipologie di interve
applicata nei limiti massimi individuati dal :

Allegato B

Tabella di sintesi degli int

Parte di provvedimento in forma

Allegato C

Scheda dati sulla prestazione e
(dati estratti da APE o A

Parte di provvedimento in forma

Allegato D

Scheda informativa

Parte di provvedimento in forma

Allegato E

Requisiti degli interventi di isola

Parte di provvedimento in forma

Allegato F

Requisiti delle pompe di c

Parte di provvedimento in forma

Allegato G

Requisiti degli impianti e degli appar

1. Al fine del recepimento degli ambiti di
nel "Piano di azione per il miglioramento del
del 4 giugno 2019, l'accesso alle detrazioni
calore alimentati con biomassa e' subordinato

a) nel caso di contestuale sostituzione di biomasse, al conseguimento della certificazione di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del dell'ambiente e della tutela del territorio e 2017, n.186;

b) in tutti gli altri casi, al conseguimento ambientale con classe di qualità 5 stelle decreto.

2. Per gli impianti e gli apparecchi a biodelezioni e' consentito a condizione che requisiti:

a) Per le caldaie a biomassa di potenza inferiore o uguale a 500 kWt:

i. certificazione di un organismo accreditato in conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5

ii. obbligo di installazione di un sistema dimensionato secondo quanto segue:

- per le caldaie con alimentazione manuale in accordo con quanto previsto dalla norma EN

- per le caldaie con alimentazione combustibile, prevedendo un volume di accumulo /kWt;

- per le caldaie automatiche a pellet volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare l'accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista.

iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi indicate nelle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II del decreto, lettera d) alla parte V del d.lgs.

modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' pellet appartenente alla classe di qualita' p stato certificato, oppure pellet appartenente qualita' rispetto a questa. In tutti i casi l. dovra' riportare l'evidenza della classe di q identificazione rilasciatoo dall'Organismo accreditato al produttore e/o distributore de

iv. possono altresì essere utili combustibili purché previste tra quelle ind Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte successive modificazioni, solo nel caso in cu al comma 1 risulti certificata anche per tali

b) Per le stufe ed i termocamini a pellet

i. certificazione di un organismo accre conformita' alla norma UNI EN 14785;

ii. il pellet utilizzato deve esse organismo di certificazione che ne certifich norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il ris: previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4 d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e success

c) Per i termocamini a legna:

i. certificazione di un organismo accre conformita' alla norma UNI EN 13229;

ii. la legna utilizzata e certificata s ISO 17225-5. Possono altresì essere uti combustibili purché previste tra quelle ind Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte successive modificazioni, solo nel caso in cu al comma 1 risulti certificata anche per tali

d) Per le stufe a legna:

i. certificazione di un organismo accre conformita' alla norma UNI EN 13240;

ii. la legna utilizzata e certificata secondo ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzati combustibili purché previste tra quelli indicati in Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte e successive modificazioni, solo nel caso in cui al punto iii risulti certificata anche per tale

Allegato H

Collettori solari

Parte di provvedimento in formato elettronico

Allegato I

Massimali specifici di costo per gli interventi a dichiarazione del fornitore o del subfornitore ai sensi dell'Allegato I.

Parte di provvedimento in formato elettronico